



EBA/GL/2022/12

29/09/2022

Orientamenti recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/14

in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi ai medesimi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 16.01.2023 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste saranno ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2022/12» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Destinatari

5. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 nonché agli enti finanziari oggetto di applicazione dei medesimi orientamenti. Le autorità designate di cui all'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, diverse dalle autorità competenti, sono invitate ad applicare i presenti orientamenti. Ai fini dei presenti orientamenti, per «autorità pertinenti» si intendono sia le autorità competenti sia le autorità designate.

3. Attuazione

Data di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 16.01.2023.

4. Orientamenti recanti modifica

7. Gli orientamenti EBA/GL/2020/14 sono così modificati:

- (a) dopo la sezione 4 è inserito il paragrafo 10 *bis* seguente:

«A norma dell'articolo 131, paragrafo 2 bis, della direttiva 2013/36/UE, che richiede un metodo aggiuntivo di individuazione che escluda le attività transfrontaliere nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico e conformemente all'accordo internazionale del Comitato di Basilea del 31 maggio 2022 di riconoscere i progressi compiuti nello sviluppo dell'Unione bancaria europea, gli elementi di dati pertinenti per il calcolo degli indicatori intergiurisdizionali corretti riguardanti gli enti con sede negli Stati membri aderenti al meccanismo di risoluzione unico dovrebbero essere considerati, ai fini del metodo di individuazione e assegnazione delle sottocategorie di G-SII, parte degli indicatori delle attività intergiurisdizionali e non dati accessori o voci per memoria.»